

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"
- la delibera della Giunta Regionale 20 maggio 2001, n. 197 e s.m.i.;
- la legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";

Considerato che:

- gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 4/2007 hanno introdotto modifiche alla legge regionale n. 30/00, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di trasmissioni strumentali (art. 2 bis), agli impianti di bassa potenza (art. 2 ter), ai divieti di localizzazione degli impianti sia di emittenza radiotelevisiva (art. 4) che di telefonia mobile (art. 9), al catasto degli impianti fissi sia per l'emittenza radiotelevisiva (art. 6 bis) che per la telefonia mobile (art. 11), al procedimento autorizzativo degli impianti fissi di telefonia mobile (art. 8) nonché agli impianti mobili di telefonia mobile (art. 12);
- dopo 8 anni dalla pubblicazione della direttiva la medesima necessita di alcune modifiche/integrazioni in particolare per quanto riguarda i tempi di attuazione e di esercizio degli impianti sia per l'emittenza radiotelevisiva (art. 6.6) che per gli impianti di telefonia mobile (art.8.4) e l'adeguamento del sistema sanzionatorio alla disciplina statale (art. 17);

Considerato inoltre che:

- a seguito dell'emanazione dei DD.MM. 29 maggio 2008 recanti "Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione della fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica" la disciplina statale può considerarsi completata e pertanto alla luce della costante giurisprudenza in materia cessa di trovare

applicazione la disciplina regionale antecedente peraltro in una materia come quella ambientale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Ritenuto di dare seguito alle modifiche alla legge regionale n. 30/00, introdotte dalla legge regionale n. 4/07, e di apportare le necessarie integrazioni/modifiche alla DGR n. 197/01, tra cui figura la soppressione del CAPO IV "Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" per quanto sopra richiamato;

Visto il parere favorevole della Commissione Assembleare Territorio, Ambiente, Mobilità in data 09 Luglio 2008, espresso ai sensi dell'art. 2bis LR 30/2000 ed acquisito agli atti dell'Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 450 del 3 aprile 2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n.450/2007, dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott. Giuseppe Bortone;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) 1) di approvare le <Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta regionale 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva inerente l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico' ">, riportate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto composto dall'articolato della Direttiva e da 3 allegati;
- 2) 2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGR 20 MAGGIO 2001, n. 197
"DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE
2000, N. 30 RECANTE "*NORME PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO*".

Premessa

La presente direttiva è emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 concernente "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", di seguito denominata legge.

CAPO I - FINALITA'

Art. 1 - Finalità

La legge detta norme :

- a) a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;
- b) b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, sia in tecnica analogica sia digitale, degli impianti di telefonia mobile di impianti a servizio di nuove tecnologie di comunicazione elettronica e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati nella normativa statale.

Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 2 - Campo d'applicazione

1. 1. La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2 mentre per gli impianti dei radioamatori, regolati con il D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", fa rinvio ad un'apposita disciplina da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge.
2. 2. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune ed all'ARPA, con le modalità di cui allo schema A in Allegato 1, quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.

Art. 2 bis Impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissioni strumentali

Lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione elettronica si realizza, di norma, con impianti di potenza contenuta in grado di servire un elevato numero di utenti distribuiti sul territorio. Ciò comporta, in generale, problematiche in termini di tutela della salute e

governo del territorio, del tutto analoghe a quelle della rete di telefonia radiomobile. Pertanto le procedure amministrative per l'installazione di tali apparati sono quelle previste all'articolo 8 del successivo CAPO III, con l'avvertenza che l'autorizzazione singola può essere utilizzata in via ordinaria anche al di fuori di situazioni particolari in ragione del fatto che le installazioni, come ad esempio per la tecnologia WI-MAX (standard IEEE 802.16), coprono piccole aree a livello locale e sono prioritariamente indirizzate alle zone in digital divide (disparità nella fruizione dei servizi a larga banda), per le quali la Regione ha sempre mostrato particolare attenzione.

Sono altresì confermati i divieti di localizzazione indicati all'articolo 9 della legge.

In casi particolari, qualora si manifesti l'esigenza di erogare il servizio nelle aree o negli edifici di cui all'art. 9, il Comune può motivatamente autorizzarne l'installazione

CAPO II – IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva

Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27 della L.R. n. 20/2000, è realizzato in coerenza con i diversi Piani nazionali di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e televisiva, sia in tecnica analogica che digitale, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su parere favorevole della Regione.

Per garantire comunque l'informazione, il Piano di localizzazione, in considerazione del fatto che i diversi Piani Nazionali si trovano a gradi diversi di attuazione, può prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli impianti, sia di radiodiffusione sonora che televisiva, nelle aree previste al comma 1 dell'art. 4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." fino a completa attuazione delle previsioni dei Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze.

Il PPLERT non può invece prevedere la permanenza, anche se temporanea, degli impianti esistenti, ad eccezione degli impianti di collegamento punto-punto (ponti radio), sugli edifici individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 della LR. 30/2000.

Entro 6 mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPLERT i Gestori presentano al Comune i piani di risanamento per la delocalizzazione come previsto dall'art. 7, comma 2.

Qualora il Piano provinciale preveda la collocazione di un impianto a meno di 500 metri dal confine con il territorio di una o più Province, l'approvazione del medesimo deve essere corredata del parere favorevole delle Province interessate.

Sulla base di mutate esigenze, la Provincia può procedere all'aggiornamento del PLERT con le stesse modalità previste dalla legge.

Art. 4 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge ed in coerenza con l'art. A-25 della legge n. 20/00, si definisce fascia di rispetto o di ambientazione l'area, nell'intorno dell'impianto,

di raggio non inferiore a 300 metri. Tale fascia non può interferire con gli ambiti definiti dagli articoli A-7, A-10, A-11, ed A-12 della LR n. 20/00.

Per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) non si applicano i divieti di cui all'art. 4 della Legge.

Tali divieti non si applicano, inoltre, agli apparati di ripetizione del segnale, di cui all'art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione".

Art. 5 - Pianificazione comunale

Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90 .

Art. 6 - Funzione dei Comuni

I nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva, le modifiche e le ricollocazioni degli impianti esistenti sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure di seguito elencate.

6.1) Autorizzazione:

La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- a) a) schema di domanda di autorizzazione B e relative schede B-1 e B-2 come da Allegato 2;
- b) b) progetto dell'impianto e relativa infrastruttura, in scala 1:200 comprensivo di planimetria e prospetto quotato;
- c) c) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, della quota della loro base s.l.m., delle loro altezze (al colmo del tetto con indicata la tipologia di copertura) delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- d) d) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione nei punti accessibili alla popolazione e in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati;
- e) e) valutazione previsionale del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio come da autorizzazione Ministeriale, se già detenuta, con rappresentazioni grafiche atte ad individuare i volumi di rispetto in riferimento alla normativa vigente ed agli usi del territorio circostante. Le valutazioni dovranno inoltre essere effettuate sia nei punti accessibili alla popolazione sia in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, se presenti nel

raggio di 500 m, e di eventuali aree intensamente frequentate;

- f) inserimento fotografico dell'opera da cui si possa inequivocabilmente individuare il sistema radiante in progetto, con particolare riferimento alle installazioni con presenza di più emittenti;
- g) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.

Le domande relative all'installazione di impianti per collegamenti punto-punto (ponti radio), con potenza superiore ai 2 Watt, devono essere presentate secondo lo schema B dell'Allegato 2, corredate dalle schede B-1 e B-3.

6.2) Parere tecnico:

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e si esprime con le modalità previste all'art.17 della L. 44/1995 e le trasmette allo Sportello Unico.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di permesso di costruire.

6.3) Spese di istruttoria

Ai sensi di quanto previsto al 5 comma dell'art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di 774,69 EURO, ed un massimo di 1.549,37 EURO da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore dello Sportello unico al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il SUAP o il Comune provvedono a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio, del permesso di costruire, qualora previsto.

6.4) Rilascio dell'autorizzazione:

Lo sportello unico provvede al rilascio dell'autorizzazione inviando copia della stessa anche ad Arpa.

Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva, previsto all'art. 20 della legge.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).

6.5) Catasto

E' istituito presso ARPA il Catasto degli impianti radiotelevisivi in coerenza con il catasto nazionale di cui alla Legge 22.02.2001 n. 36. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad Arpa, con le modalità

previste all'art. 6 bis della legge n. 4/2007, la domanda secondo lo schema C e le schede C1, C2 e C3 di cui all'Allegato 3 debitamente compilate con la documentazione fotografica richiesta.

6.6) Tempi di attuazione e di esercizio

Gli interventi autorizzati devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, ai sensi dell'art. 87 comma 10 del DLgs.259/03.

Il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto allo Sportello Unico e contestualmente ad Arpa corredata di documentazione fotografica in formato elettronico.

Dovranno essere comunicate altresì l'eventuale dismissione o cessione dell'impianto e/o la modifica della ragione sociale, entro i 30 giorni successivi dalle sopraindicate variazioni.

6.7) Modifiche di impianto

Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, corredata della relativa valutazione del campo elettrico.

Art. 7 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti l'obbligo dell'autorizzazione e dell'adeguamento ai limiti del DPCM 8 Luglio 2003.

Entro 6 mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPLERT i Gestori presentano al Comune specifici piani di risanamento per la delocalizzazione.

La delocalizzazione degli impianti deve essere effettuata nelle aree previste dal PPLERT e completata entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.

L'installazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva senza la prescritta autorizzazione o l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 17.

CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile

Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione per gli impianti fissi di telefonia mobile così come definiti all'art. 3, L36/01.

Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai SUAP ove attivati, ovvero ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art.8 i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalità previste dalla legge.

Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal

punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

L'autorizzazione pertanto riguarda solo gli impianti localizzati in siti puntuali.

Per le aree circoscritte, il Comune valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando al rilascio dell'autorizzazione l'applicazione delle procedure previste al comma 6, dell'art. 8.

La pubblicizzazione è dovuta solo per le localizzazioni puntuali dei nuovi impianti.

Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste al successivo punto.

Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, corredata della relativa valutazione del campo elettrico.

Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a disposizione dei gestori medesimi le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

In considerazione del fatto che le reti di telefonia mobile sono state completate e che le richieste avanzate dai gestori in questi ultimi anni hanno riguardato singole installazioni, per zone a limitata copertura, e riconfigurazioni di impianti esistenti, per le medesime trovano applicazione le procedure previste per le installazioni singole.

8.1) Autorizzazione del programma

Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va presentato allo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. Ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del programma è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della seguente documentazione, consegnata in copia anche in formato elettronico:

- • Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;
- • Elenco delle installazioni previste con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

- • Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- • Inserimento fotografico;
- • Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- • Carta altimetrica 1:5000, qualora necessaria o, se non disponibile, in scala opportuna;

- • Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- • banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- • scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- • direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- • potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella
- • diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- • relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- • valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- • valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altri impianti posti sulla medesima infrastruttura.

Inoltre, per antenne installate su edifici:

- • planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- • lunghezza sbraccio;
- • inserimento fotografico;
- • prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- • pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- • stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a

permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (intorno edicola, negozi ed abitazioni , etc.).

In particolare per impianti microcellulari previsti in ambiente ad elevata frequentazione (fiere, aeroporti, stazioni) deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

8.2) Spese di istruttoria:

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 8 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di 516,46 EURO, ed un massimo di 1.549,37 EURO da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del SUAP al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio dei permessi di costruire, qualora previsti.

8.3) Parere tecnico:

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e si esprime con le modalità previste all'art.17 della L.R. 44/95 e le trasmette allo Sportello Unico.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio del permesso di costruire.

8.4) Rilascio dell'autorizzazione

Lo sportello unico provvede a rilasciare l'autorizzazione agli impianti individuati nel Programma. Qualora sia previsto il rilascio del permesso di costruire questo ricomprende l'autorizzazione ambientale di cui all'art. 8.

Nell' autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile il Comune, anche in relazione al catasto, valuta la compatibilità ambientale delle medesime, con riferimento ai vincoli posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti.

Le opere, o le modifiche agli impianti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, in accordo con l'art. 87 comma10 del DLgs. 259/2003.

Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, allo Sportello unico, ovvero Comune e contestualmente ad Arpa corredata di documentazione fotografica in formato elettronico.

8.5) Autorizzazione di singole installazioni

Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale il gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione per il rilascio della quale

si applicano le procedure autorizzative previste per il Programma, ad eccezione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D.Lgs. 259/2003.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/1998 (90 giorni).

Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.

Le opere, o le modifiche agli impianti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, in accordo con l'art. 87 comma 10 del DLgs. 259/2003.

Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, allo Sportello unico, ovvero Comune e contestualmente ad ARPA, corredata di documentazione fotografica in formato elettronico.

In caso di riconfigurazione di impianti esistenti l'iter autorizzativo è immutato.

Art. 9 - Divieto di localizzazione

La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R.17 febbraio 2005, n. 6, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002

Art. 10 - Risanamenti

La riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene attraverso l'adeguamento ai valori fissati all'articolo 3 del DPCM 08/07/2003 ovvero attraverso la delocalizzazione previo adeguamento.

Art. 11 - Catasto

Viene istituito presso Arpa il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile ai fini degli articoli. 7 e 8 della legge n. 36/2001.

I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa (su format predefinito) i dati degli impianti autorizzati, attivati o modificati, al fine di mantenere aggiornati sia il catasto regionale sia nazionale. Per gli impianti esistenti dovrà essere inviata contestualmente documentazione fotografica aggiornata.

Art. 12 - Impianti mobili di telefonia mobile

Per impianti mobili di telefonia mobile si intende un impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino una agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

Questa tipologia di impianti è soggetta alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA, espresso con le modalità di cui all'art. 17 della LR. n. 44/1995.

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

- • descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- • localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
- • parere favorevole dell'ARPA, espresso con le modalità previste dall'art. 17 della LR. n. 44/1995.

La documentazione da presentare all'ARPA per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del sito

- • Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- • Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- • Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- • Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

- • banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- • scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e

dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

- • direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- • potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella;
- • diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- • relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- • valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- • valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio.

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione motivando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

- > > a servizio di manifestazioni temporanee; questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
- > > per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche; questi possono stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
- > > per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso; questi possono stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi. Qualora il SUAP o comunque l'Amministrazione competente non provveda al rilascio degli atti autorizzativi nei tempi previsti dalla norma per cause non imputabili al gestore, la permanenza dell'impianto mobile provvisorio si intende tacitamente rinnovata.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge.

12.1 Spese di istruttoria

Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art. 12 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle comunicazione sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo 361,52 EURO, ed un massimo di 1.291,14 EURO, qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore dello Sportello unico al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del

richiedente l'autorizzazione. Il SUAP ovvero il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Abrogato

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 - Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli impianti di emittenza radio e televisiva e per gli impianti di telefonia mobile e le Province per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Per le funzioni sopra richiamate gli Enti si avvalgono dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 44/95.

Art. 17 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il relativo introito sono di competenza dell'Ente che esercita le funzioni di vigilanza.

In via generale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge n. 36 del 22/02/2001 recante "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.*", fatta eccezione per quelle previste successivamente, in via particolare per gli impianti radiotelevisivi di cui alla legge 20 marzo 2001, n. 66.

<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1 - Schema A - Comunicazione per impianti a bassa potenza art. 2 ter L.R. 30/00 <i>Note e istruzioni di compilazione</i></p>

Tabella 1 – Caratteristiche generali e di localizzazione

Impianto N°: Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo

Descrizione impianto (tipo e tecnologia): Indicare brevemente il tipo di impianto e/o la tecnologia utilizzata (es. microcella SRB, ripetitore TV, AP Wi-Fi)

Standard tecnico di riferimento: Indicare, se del caso, lo standard tecnico di riferimento (es. ETSI, IEEE..)

Ubicazione: Indicare Via e numero civico e/o toponimo della località sede d'installazione dell'impianto

Descrizione sito di installazione: Descrivere brevemente il sito di installazione (es. edificio sede dell'installazione e relativo piano, struttura esistente propria o in condivisione con altri gestori)

Coord. ED50 UTM EST – X (m), Coord. ED50 UTM NORD – Y (m),: Riportare le coordinate metriche della Installazione (struttura porta-antenne) riferite al sistema UTM datum European 1950 (mean)

Fuso: Riportare il fuso di appartenenza delle coordinate indicate nelle colonne precedenti

Quota (m s.l.m.): Riportare la quota in metri sul livello del mare della base installazione

Tipologia di intervento: Indicare il tipo di intervento da effettuare utilizzando le voci: “nuovo”, “modifica” (in caso di modifica tecnica); le ricollocazioni sono da intendersi come nuove installazioni (indicare se del caso in una nota a margine la località di provenienza dell'impianto)

Nuova struttura: Indicare con SI/NO se l'intervento comporta la realizzazione di una nuova installazione (struttura porta-antenne) o se l'impianto andrà a collocarsi su una installazione già esistente

Tipologia di installazione: Indicare la tipologia di installazione utilizzando le voci “palo”, “traliccio”, “palo su edificio”, “traliccio su edificio”, “esterno edificio (parete, insegna ecc.)”, “interno edificio”, “altro” (eventualmente da specificare nella cella a fianco)

Tabella 2 – Caratteristiche tecniche

Impianto N°: Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo (ricalcando la numerazione utilizzata in Tabella 1)

Antenna N°: Contrassegnare se del caso la sorgente (es. cella SRB) con un identificativo progressivo comprensivo del numero di impianto (es. 1.1, 1.2, 1.3)

Frequenza di funzionamento (MHz): Indicare il valore della frequenza portante in MHz. Nel caso di impianti televisivi analogici riportare il valore della frequenza della portante video; per i sistemi Digitali riportare la frequenza di centro banda; per gli impianti di telefonia mobile riportare la banda di frequenza del servizio/tecnologia utilizzati (GSM: 900 MHz, DCS: 1800 MHz, UMTS: 2000 MHz)

Larghezza di banda (MHz): Indicare la larghezza della banda disponibile in MHz alla frequenza assegnata

Tipologia di antenna: Descrivere brevemente il tipo di antenna installata utilizzando le seguenti voci: “yagi”, “dipolo”, “logperiodica”, “pannello”, “parabola”, “altro” (eventualmente da specificare nella cella a fianco)

Potenza complessiva al connettore d'antenna (W): Indicare la potenza in Watt in ingresso all'antenna

Guadagno complessivo (dBi): Indicare il guadagno massimo dell'antenna riferito al radiatore isotropico (dBi) nella direzione di massima irradiazione

Altezza del centro elettrico dal suolo/piano di calpestio (m): Indicare l'altezza in metri del centro elettrico dell'installazione dal suolo o, in caso di installazione in interno, dal piano di calpestio immediatamente sottostante

Direzione di puntamento (° N): Indicare la direzione di orientazione dell'antenna rispetto al Nord (verso orario)

Tilt totale (°): Indicare il tilt complessivo, come risultante dall'inclinazione meccanica e/o da quella elettrica, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)

ALLEGATO 2 - Schema B - Domanda di autorizzazione art. 6 L.R. 30/00
Note e istruzioni di compilazione

Comune: Indicare la denominazione ISTAT del Comune sede d'installazione dell'impianto o degli impianti

Impianto N°: Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo

Frequenza (MHz): Indicare il valore della frequenza portante in MHz. Nel caso di impianti televisivi analogici riportare il valore della frequenza della portante video; per i sistemi Digitali riportare la frequenza di centro banda

Canale: Per impianti per diffusione televisiva indicare il canale di trasmissione (per gli impianti analogici, una volta inserita la Frequenza, si compila automaticamente il canale corrispondente; per gli impianti digitali invece l'inserimento deve essere manuale)

Emittente: Indicare la denominazione dell'emittente (marchio)

Tipo: indicare il tipo di sistema radiante: DIFF per impianti diffusivi; P-P per trasferimenti e collegamenti punto-punto

Tecnica: Indicare la tecnica di trasmissione: AN per impianti analogici e DI per impianti digitali

Ubicazione: Indicare Via e numero civico e/o toponimo della località sede d'installazione dell'impianto

Installazione N°: Raggruppare gli impianti di cui alla prima colonna per appartenenza alla medesima struttura porta-antenne (installazione) ed assegnare un numero progressivo all'installazione

Coord. ED50 UTM EST – X (m), Coord. ED50 UTM NORD – Y (m): Riportare le coordinate metriche della Installazione (struttura porta-antenne) riferite al sistema UTM datum European 1950 (mean)

Fuso: Riportare il fuso di appartenenza delle coordinate indicate nelle colonne precedenti

Quota s.l.m.: Riportare la quota in metri sul livello del mare della base installazione

Tipologia di intervento: Indicare il tipo di intervento da effettuare utilizzando le voci: “nuovo”, “modifica” (in caso di modifica tecnica); le ricollocazioni sono da intendersi come nuove installazioni (indicare se del caso in una nota a margine la località di provenienza dell'impianto)

Nuova struttura: Indicare con SI/NO se l'intervento comporta la realizzazione di una nuova installazione (struttura porta-antenne) o se l'impianto andrà a collocarsi su una installazione già esistente

Nome cartella file di riferimento: Indicare il nome della cartella in cui sono contenuti i file relativi all'impianto

ALLEGATO 2 SCHEDA_B-1.xls
Note e istruzioni di compilazione

Altezza massima installazione (m s.l.s.): Indicare la quota in metri sul livello del suolo (s.l.s.) dell'elemento più alto dell'installazione. Per es.: sommità traliccio, sommità antenna, ecc.

Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.): Indicare l'altezza in metri dell'edificio rilevata tra il colmo della copertura e la base dello stesso

Altezza dell'ultimo piano con permanenza di persone > 4 ore/giorno: (m s.l.s.): Indicare l'altezza massima in metri dell'ultimo piano dell'edificio con permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere

ALLEGATO 2 SCHEDA_B-2.xls
Note e istruzioni di compilazione

Scheda B-2 Parte 1

Concessione/autorizzazione dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni:

N° - Data rilascio – Data scadenza: Indicare gli estremi (numero, data di rilascio ed eventuale data di scadenza) del provvedimento abilitativo del Ministero delle Comunicazioni, se già detenuto

Ambito (D.lgs 177/05): Indicare l'ambito territoriale di diffusione (nazionale, locale)

Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Frequenza portante (MHz): Riportare il valore già indicato nella Tabella B1 dello schema B di Domanda di Autorizzazione relativo al numero d'impianto indicato

Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore Ptx (W): Indicare la potenza in Watt del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni o per cui si richiede l'autorizzazione

Potenza in ingresso al sistema radiante Psr (W): Indicare la potenza in Watt disponibile all'ingresso del sistema radiante ovvero al ripartitore d'antenna in caso di sistemi di più antenne

Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.): Indicare l'altezza in metri sul livello del suolo del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

ERP teorica massima del sistema (kW): Indicare la potenza teorica massima in chilowatt irradiata dal sistema radiante

Guadagno riferito al radiatore isotropico nella direzione di massima irradiazione dell'intero sistema radiante (dBi): Indicare il guadagno massimo del sistema riferito al radiatore isotropico (dBi) nella direzione di massima irradiazione

Direzione/i di max irradiazione: Indicare la o le direzioni di massima irradiazione del sistema radiante, in gradi rispetto al Nord (verso orario)

Polarizzazione: Indicare la polarizzazione del sistema (orizzontale, verticale, circolare, mista,)

Tilt sistema radiante:

Meccanico: Indicare il valore di inclinazione meccanica del sistema, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)

Elettrico: Indicare il tilt elettrico del sistema, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)

Tilt totale (°): Indicare il tilt complessivo del sistema, come risultante dall'inclinazione meccanica e/o da quella elettrica, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)

Scheda B-2 Parte 2 – Tabella 2 “Dettaglio sistema radiante”

Cortina N°: Numerare progressivamente le cortine che compongono il sistema radiante

Antenna N°: Numerare progressivamente le antenne elementari che compongono la cortina

Direzione max irradiazione (° N): Indicare la direzione di orientazione dell'antenna elementare rispetto al Nord (verso orario)

Marca: Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna elementare. Per es. kathrein; Sira; ecc

Modello: Inserire il Modello dell'antenna elementare. Per es. 763715; UTV02; ecc.

Polarizzazione (H, V, C, X): Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna elementare (orizzontale, verticale, circolare, mista,)

Guadagno (dBi): Indicare il Guadagno massimo, riferito al radiatore isotropico (dBi), dell'antenna elementare

Frequenza di riferimento guadagno (MHz): Riportare la Frequenza in MHz a cui si riferisce il Guadagno indicato nella colonna precedente

Tilt meccanico (°): Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna elementare in gradi rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)

Potenza in ingresso al singolo elemento del sistema radiante (vedi figura 1) (Pa) (W): Riportare la potenza in Watt al connettore dell'antenna elementare

Fase di alimentazione del singolo elemento del sistema radiante (°): Indicare la fase di alimentazione dell'antenna elementare

Frequenza di riferimento fase (MHz): Indicare la frequenza in MHz per la quale viene fornita la fase di alimentazione

Distanza verticale da centro elettrico sistema (cm): Indicare la distanza in centimetri di interesse tra il centro elettrico del sistema radiante e il centro elettrico dell'antenna elementare

Coordinata X rispetto centro sostegno (cm) , Coordinata Y rispetto centro sostegno (cm) (vedi figura 2): Indicare le coordinate cartesiane X e Y (in centimetri) del centro elettrico dell'antenna elementare rispetto al sistema di riferimento illustrato in Figura 2 - L'asse Y deve essere orientato nella direzione Nord

Coordinata Z rispetto base sostegno (m) (vedi figura 2): Indicare l'altezza in metri del centro elettrico dell'antenna elementare rispetto alla base installazione

Riferimento file diagrammi d'irradiazione H e V: Specificare i nomi dei file contenenti i diagrammi di irradiazione per ogni antenna elementare; in caso di più file indicare i nomi separati da virgola

ALLEGATO 2 SCHEDA_B-3.xls <i>Note e istruzioni di compilazione</i>
--

Concessione/autorizzazione dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni:

N° - Data rilascio – Data scadenza: Indicare gli estremi (numero, data di rilascio ed eventuale data di scadenza) del provvedimento abilitativo del Ministero delle Comunicazioni, se già detenuto

Ambito (D.lgs 177/05): Indicare l'ambito territoriale di diffusione (nazionale, locale)

Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Frequenza del collegamento (MHz): Riportare il valore già indicato nella Tabella 1 dello schema B di Domanda di Autorizzazione relativo al numero d'impianto indicato

Larghezza di banda (MHz): Indicare la larghezza della banda disponibile in MHz alla frequenza assegnata

Marca antenna: Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna. Per es. Aldena; Irte; ecc

Modello antenna: Inserire il Modello dell'antenna. Per es. ACE 22.09.620; AH12-D105; ecc.

Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore (Ptx) (W): Indicare la potenza in Watt del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni o per cui si richiede l'autorizzazione

Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.): Indicare l'altezza in metri sul livello del suolo del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

Guadagno riferito al radiatore isotropo nella direzione di massima irradiazione (dBi): Indicare il Guadagno massimo in dBi (riferito al radiatore isotropico)

Direzione di massima irradiazione (° N): Indicare la direzione di orientazione dell'antenna rispetto al Nord (verso orario)

Polarizzazione: H, V, circolare, mista, altro: Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna (orizzontale, verticale, circolare, mista)

Tilt meccanico (°): Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna in gradi rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)

ALLEGATO 2**SCHEDA_B-1 - Scheda Installazione (struttura porta-antenne)**

Società
*DENOMINAZIONE E RAGIONE
SOCIALE*

Impianto N°
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (TAB.1 SCHEMA B)

Tipologia installazione

(contrassegnare con X maiuscolo la casella corrispondente)

Traliccio	Palo	Edificio	Traliccio su edificio	Palo su edificio	Altro (specificare)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nell'installazione sono presenti impianti radianti appartenenti ad altre Società

SI NO Non conosciuto

Altezza massima installazione (m s.l.s.)

In caso di installazione su edificio, traliccio su edificio e palo su edificio:

Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.)

Altezza dell'ultimo piano con permanenza di persone > 4 ore/giorno (m s.l.s.)

<p style="text-align: center;">ALLEGATO 3 - Schema C – Comunicazione ai fini del catasto art. 6-bis L.R. 30/00 <i>Note e istruzioni di compilazione</i></p>
--

Impianto N°: Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo

Frequenza (MHz): Indicare il valore della frequenza portante. Nel caso di impianti televisivi riportare il valore della portante video o la frequenza di centro banda per i sistemi Digitali

Canale: Per impianti per diffusione televisiva indicare il canale di trasmissione (per gli impianti analogici, una volta inserita la Frequenza, si compila automaticamente il canale corrispondente; per gli impianti digitali invece l'inserimento deve essere manuale)

Emittente: Indicare la denominazione dell'emittente (marchio)

Tipo: indicare il tipo di sistema radiante: DIFF per impianti diffusivi; P-P per trasferimenti e collegamenti punto-punto

Tecnica: Indicare la tecnica di trasmissione: AN per impianti analogici e DI per impianti digitali

Comune: Indicare la denominazione ISTAT del Comune sede d'installazione dell'impianto

Ubicazione: Indicare Via e numero civico e/o toponimo della località sede d'installazione dell'impianto

Installazione N°: Raggruppare gli impianti di cui alla prima colonna per appartenenza alla medesima struttura porta-antenne (installazione) ed assegnare un numero progressivo all'installazione

Coord. ED50 UTM EST – X (m), Coord. ED50 UTM NORD – Y (m): Riportare le coordinate della Installazione (struttura porta-antenne) riferite al sistema UTM datum European 1950 (mean)

Fuso: Riportare il fuso di appartenenza delle coordinate indicate nelle colonne precedenti

Quota s.l.m.: Riportare la quota sul livello del mare della base installazione

Nome cartella file di riferimento: Indicare il nome della cartella in cui sono contenuti i file relativi all'impianto

ALLEGATO 3 SCHEDA_C-1.xls
Note e istruzioni di compilazione

Altezza massima installazione (m s.l.s.): Indicare la quota sul livello del suolo (s.l.s.) dell'elemento più alto dell'installazione. Per es.: sommità traliccio, sommità antenna, ecc.

Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.): Indicare l'altezza dell'edificio rilevata tra il colmo della copertura e la base dello stesso

ALLEGATO 3 SCHEDA_C-2.xls
Note e istruzioni di compilazione

Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Frequenza portante (MHz): Riportare il valore già indicato nella Tabella B1 dello schema B di Comunicazione relativo al numero d'impianto indicato

Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.): Indicare l'altezza del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore P_{tx} (W): Indicare la potenza del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale e riportata sul provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni

Cortina N°: Numerare progressivamente le cortine che compongono il sistema radiante

Antenna N°: Numerare progressivamente le antenne elementari che compongono la cortina

Direzione max irradiazione (° N): Indicare la direzione di orientazione dell'antenna elementare rispetto al Nord (verso orario)

Marca: Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna elementare. Per es. kathrein; Sira; ecc

Modello: Inserire il Modello dell'antenna elementare. Per es. 763715; UTV02; ecc.

Polarizzazione (H, V, C, X): Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna elementare

Guadagno (dBi): Indicare il Guadagno massimo, riferito al radiatore isotropico, dell'antenna elementare

Frequenza di riferimento guadagno (MHz): Riportare la Frequenza a cui si riferisce il Guadagno indicato nella colonna precedente

Tilt meccanico (°): Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna elementare rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)

Potenza in ingresso al singolo elemento del sistema radiante (vedi figura 1) (Pa) (W): Riportare la potenza al connettore dell'antenna elementare

Fase di alimentazione del singolo elemento del sistema radiante (°): Indicare la fase di alimentazione dell'antenna elementare

Frequenza di riferimento fase (MHz): Indicare la frequenza per la quale viene fornita la fase di alimentazione

Distanza verticale da centro elettrico sistema (cm): Indicare la distanza di interesse tra il centro elettrico del sistema radiante e il centro elettrico dell'antenna elementare

Coordinata Y rispetto centro sostegno (cm) (vedi figura 2): L'asse Y deve essere orientato nella direzione Nord

Coordinata Z rispetto base sostegno (m) (vedi figura 2): Indicare l'altezza del centro elettrico dell'antenna elementare rispetto alla base installazione

Riferimento file diagrammi d'irradiazione H e V: Specificare i nomi dei file contenenti i diagrammi di irradiazione per ogni antenna elementare; in caso di più file indicare i nomi separati da virgola

<p>ALLEGATO 3 SCHEDA_C-3.xls <i>Note e istruzioni di compilazione</i></p>
--

Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°: Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

Frequenza del collegamento (MHz): Riportare il valore già indicato nella Tabella B1 dello schema B di Comunicazione relativo al numero d'impianto indicato

Larghezza di banda (MHz): Indicare la larghezza della banda disponibile alla frequenza assegnata

Marca antenna: Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna. Per es. Aldena; Irte; ecc

Modello antenna: Inserire il Modello dell'antenna. Per es. ACE 22.09.620; AH12-D105; ecc.

Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore (P_{tx}) (W): Indicare la potenza del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale e riportata sul provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni

Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.): Indicare l'altezza del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

Guadagno riferito al radiatore isotropo nella direzione di massima irradiazione (dBi): Indicare il Guadagno massimo, riferito al radiatore isotropico

Direzione di massima irradiazione (° N): Indicare la direzione di orientazione dell'antenna rispetto al Nord (verso orario)

Polarizzazione: H, V, circolare, mista, altro: Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna

Tilt meccanico (°): Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)

